

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA

Nominata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 27 agosto 2020.

E' prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della Legge 20 novembre 2001 n.120, dall'articolo 2 della Legge 3 aprile 2014 n.48, dal Regolamento 11 settembre 2008 n.8 e dall'articolo 38 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51.

L'Autorità è costituita da un organo collegiale composto dal Presidente e da due membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, fra persone dotate di comprovata e riconosciuta professionalità, nonché di specifiche competenze nel settore dei servizi pubblici.

Allo scopo di garantire l'efficienza e la piena operatività dell'Autorità, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n.120/2001, almeno uno dei membri dovrà essere nominato fra persone dotate di comprovata esperienza e riconosciuta professionalità nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza e risparmio energetico (Vedi l'articolo 3 della Legge n.120/2001 come modificato dall'articolo 2 della Legge n.72/2008).

A tal fine il Congresso di Stato presenta al Consiglio Grande e Generale un dettagliato curriculum dei candidati proposti.

I membri della Autorità durano in carica ***tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico esclusivamente per un ulteriore mandato***, come modificato dall'articolo 38 del Decreto Delegato n.51/2017.

I componenti, a pena di decadenza, non possono esercitare, nel corso della funzione, attività professionale o di consulenza nell'impresa o nelle imprese che gestiscono i servizi regolati, né avere comunque nelle stesse imprese o in imprese partecipate o collegate, alcun interesse diretto o indiretto.

Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti dei soggetti gestori, le persone che ricoprono incarichi di natura politica.

I componenti dell'Autorità per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico non potranno essere nominati amministratori dell'impresa esercente i servizi pubblici, né con la stessa assumere rapporti di collaborazione, consulenza o lavoro dipendente.

Nella prima riunione del Consiglio alla quale partecipano, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 della Legge n.120/2001.

Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 della Legge n.120/2001, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a darne comunicazione al Consiglio Grande e Generale per i provvedimenti di competenza (articolo 3 Regolamento n.8/2008).

Presidente: Marco Affronte (1° mandato)

Membri: Marco Silvagni (1° mandato), **Marco De Luigi** (1° mandato)